



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROT 0006742

N.12

del 19 maggio 2020

OGGETTO: Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali, turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità - DISCIPLINA TRANSITORIA

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **18:35** nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GIOIA Francesco – Presidente	X		RASULO Margherita	X	
MARRESE Piero – Sindaco	X		CASARANO Monica Felicia	X	
NESI Ines Anna Irene	X		DEVINCENZIS Vincenzo	X	
DI SANZO Giuseppe Antonio	X		MAFFIA Marcello	X	
AMENDOLA Francesco	X		GIORDANO Leonardo	X	
GAGLIARDI Anna Rosa	X		RONCO Giovanni	X	
PENNETTA Tommaso	X				

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno "Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali, turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità - DISCIPLINA TRANSITORIA"

UDITO il dibattito sull'argomento iscritto all'ordine del giorno come da separato verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione ha l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di favorire la destagionalizzazione, l'aggregazione sociale, la rivitalizzazione della città, l'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi;

CHE emerge la necessità di prevedere misure di sostegno all'economia di prossimità quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, fast food, ecc., dando la possibilità, specie durante il periodo della stagione estiva, di poter fruire di maggiori e più estesi spazi esterni prevedendo il numero dei tavoli e posti a sedere, in particolare durante questo periodo legato al rispetto delle misure per mitigare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e consentire la graduale ripartenza delle attività;

CHE con deliberazione di G.C. n.59 del 27 aprile 2020 si dava mandato ai Responsabili di servizio interessati: Vigilanza, SUAP, Attività Produttive e Tecnico, ognuno per la propria competenza, di predisporre il "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, fast food, ecc.)", dando atto che nel redigendo regolamento dovranno essere previste:

- a) misure per facilitare la possibilità di occupare spazi e aree pubbliche al fine di consentire alle attività attinenti l'economia di prossimità di recuperare parte della capienza che necessariamente è persa all'interno dei locali per il rispetto del distanziamento interpersonale prescritto dalle misure di prevenzione e contenimento del contagio derivante dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- b) misure economiche che prevedano per l'annualità 2020, e comunque fino allo stato di emergenza, agevolazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore degli esercenti le attività afferenti all'economia di prossimità quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, fast food, ecc;

CHE è in fase di definizione una bozza di regolamento;

RITENUTO, in considerazione del periodo di emergenza e l'approssimarsi della stagione estiva, muoversi nella direzione di consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile e prevedere nell'immediato, nelle more di una approfondita e completa regolamentazione, una disciplina per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e , turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) ad oggetto: "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

RILEVATO che:

- l'Art. 2, comma 1 del suddetto DPR n.31/2017 prevede che :” Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4”;
- l'ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1)*INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA* , al punto 17 prevede espressamente:

“ ...A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali

frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”;

VISTO il “Decreto Rilancio” varato il 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, in fare di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che all’art 187-bis recante “ Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” dispone ai comma 1,2 e 3 quanto di seguito:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

RITENUTO, pertanto, disciplinare le installazione esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all’aperto da parte delle attività afferenti all’economia di prossimità;

PRESO ATTO che l’argomento è stato discusso ed esaminato dalla commissione consiliare permanente “Affari Generali – Programmazione – Bilancio – Personale – Attività Produttive” che nella seduta del 18/05/2020 ha espresso parere favorevole;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, è presente il parere favorevole:

- a) dei Responsabili dell’Area Vigilanza, Tecnica e Attività Produttive, per quanto riguarda la regolarità tecnica e correttezza amministrativa;
- b) del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto attiene la regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di disciplinare le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali, turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità come di seguito:

- Le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali, turistico-ricettive, devono essere costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
- La richiesta deve essere corredata da pianta schematica dell'occupazione e relazione descrittiva, a firma di tecnico abilitato. La richiesta deve essere corredata da apposita autodichiarazione di accollo per ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;

IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO:

- a) L'occupazione per le attrezzature temporanee e amovibili (quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo) non può superare la superficie pari a 30 mq. In area pedonale, area in ZTL, piazza, slargo o spazio assimilabile o aree extraurbane (borgate e frazioni) la superficie massima può raggiungere i 50 mq al fine di consentire il soddisfacimento di eventuali più istanze; in tal ultima ipotesi lo spazio assegnato deve tener conto della maggiore prossimità dell'esercizio. Le superfici innanzi dette, ove possibile e nel rispetto del presente disciplinare, devono intendersi aggiuntive ad eventuali concessioni già in essere.
- b) L'occupazione del suolo pubblico deve garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche;
- c) Devono essere adottati i necessari accorgimenti atti a garantire la agevole fruizione degli spazi ai soggetti diversamente abili ed ai relativi ausili;
- d) Le installazioni su strade ed aree soggette a traffico veicolare possono avvenire purché venga lasciata comunque libera una parte di marciapiede non inferiore a mt.1 . Nel caso in cui il marciapiedi risulti di dimensioni inferiore a mt. 1,00 deve essere lasciato libero l'intero marciapiedi;
- e) L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, e in genere tutta la segnaletica stradale verticale presente;
- f) L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- g) Le collocazioni su suolo pubblico devono rispettare la distanza di almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai;
- h) Non sono consentite occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché l'occupazione non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
- i) Le occupazioni su carreggiata soggetta a traffico veicolare devono garantire la protezione con elementi posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede;
- j) Le installazioni devono garantire la compatibilità con il decoro e la qualità della scena urbana e le condizioni di sicurezza che dovranno essere dichiarate dall'esercente e asseverate dal tecnico al momento della richiesta di occupazione suolo pubblico;

- k) L'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi possibilmente davanti all'esercizio del concessionario; qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti di diverse tipologie, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile;
- l) Le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali possono avvenire in spazi anche non antistanti all'esercizio, salvaguardano gli accessi di altre abitazioni o attività di terzi;
- m) La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nell'area autorizzata debbano eseguirsi manifestazioni pubbliche o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio; il provvedimento di sospensione è comunicato al destinatario e il suolo dovrà essere libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 24 ore;
- n) La concessione di suolo pubblico, che ha durata temporanea, viene accordata senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'amministrazione di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse;

3. **Di dare atto** che l'ufficio tecnico, acquisiti i pareri da parte dei Responsabili dei competenti uffici coinvolti nel procedimento (Vigilanza e Suap) , rilascia il relativo provvedimento autorizzativo per le installazione esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali, turistico-ricettive con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all'aperto da parte delle attività afferenti all'economia di prossimità ;

4. **Dare atto che tutti i requisiti di cui al punto 2) dovranno essere verificati in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.**

5.**Di dare atto** che ai sensi del comma 3 dell'art. 187-bis del c.d. *Decreto Rilancio* (varato il 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), “ *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*” ;

6. **Di stabilire** che ai sensi del c.d. “Decreto Rilancio” per le motivazioni in premessa indicate e al fine di facilitare la possibilità di occupare spazi e aree pubbliche per consentire alle attività attinenti l'economia di prossimità di recuperare parte della capienza che necessariamente è persa all'interno dei locali per il rispetto del distanziamento interpersonale prescritto dalle misure di prevenzione e contenimento del contagio derivante dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, **sino al 31 ottobre 2020 il concessionario non è tenuto al pagamento della TOSAP;**

7. **Di stabilire** che la presente disciplina transitoria è applicabile sino al 31 dicembre 2020, salvo il protrarsi del periodo di emergenza sanitaria per il COVID-19;

8. Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili interessati, per i provvedimenti connessi e conseguenziali al presente provvedimento,

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza di provvedere

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 13 componenti presenti e votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “occupazione di suolo pubblico con attrezzature temporanee ed amovibili per ristoro all’aperto da parte delle attività afferenti all’economia di prossimità – Disciplina transitoria” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa .

Montalbano Jonico, lì 18/05/2020

I RESPONSABILI DI AREA

Tecnica

f.to Ing. Pasquale MORISCO

Vigilanza f.f.

f.to Ten. Nicola A. REHO

Attività Produttive

f.to dr. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “occupazione di suolo pubblico con attrezzature temporanee e amovibili per ristoro all’aperto da parte delle attività afferenti all’economia di prossimità – Disciplina transitoria” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 19/05/2020

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f.

f.to Dr. Antonio TRIPALDI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA

(Presidente del Consiglio Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **20.05.2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **20.05.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

[] È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **20.05.2020** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[] È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **20.05.2020**

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE